



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**



**DIPARTIMENTO
DI SCIENZE GIURIDICHE**

Principi ed esperienze comparate delle transizioni digitali e ambientali

Lezione 15 – Didattica integrativa

Università del Salento – Scienze Giuridiche – Diritto e politiche
della PA

Roberto Caso

Esercizio: come si legge una sentenza

- Leggi la sentenza. Individua le parti e gli argomenti interpretativi:

<https://www.robortocaso.it/wp-content/uploads/2026/03/Cassazione-muta.pdf>

Esercizio: come si legge una sentenza

- Come avete proceduto per effettuare l'esercizio?
- Avete letto i testi di riferimento (Pascuzzi e Paganelli)?
- Vi siete fatti aiutare dall'IA?

Caso

- Il noto cantante Donatello Compreti conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trentor, l'emittente televisiva Rete Disinvolta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della messa in onda nel 2020 – da parte della trasmissione «La vita minuto per minuto» – di un servizio che riproduceva un episodio concernente un tentativo di intervista, non andato a buon fine per il rifiuto del cantante, registrato dalla troupe della medesima trasmissione cinque anni prima (nel 2015), e già mandato in onda a quell'epoca dalla stessa emittente Rete Disinvolta. Il cantante agisce davanti al giudice civile per difendere le proprie ragioni.
- Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

Analisi del caso

- Di che tipo di azione si tratta (civile, penale, amministrativa)?
- Qual è la materia giuridica rilevante? Quali diritti sono in gioco? In base a quale diritto può agire Danilo Compretti? In base a quale diritto può difendersi Rete Disinvolta?
- Quali sono gli elementi rilevanti del fatto?

Come si cerca l'informazione giuridica

- Quali fonti avete utilizzato? Web, motori di ricerca? Motori di ricerca integrati con IA? IA? Quale IA? Anche dati Unisalento?
- Che tipo di ricerca avete svolto?
- Avete individuato la materia di riferimento? Quali disposizioni legislative avete interpretato? Avete trovato precedenti giurisprudenziali italiani rilevanti?

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; ordinanza, 20-03-2018, n. 6919 - Massima

- Va cassata la sentenza di merito che, con riguardo alla diffusione di immagini relative a un episodio inidoneo ad aprire un dibattito di pubblico interesse (nella specie, rifiuto perentorio, da parte di un artista, di concedere un'intervista) a distanza di un lustro dalla loro registrazione, abbia escluso la violazione del diritto all'oblio in ragione della fama del personaggio rappresentato (**molto noto, ma non investito di un ruolo primario nella vita pubblica**).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; ordinanza, 20-03-2018, n. 6919 – Argomenti

- È di tutta evidenza, pertanto, che la corte di merito — nella sommaria valutazione operata al riguardo — non ha fatto in alcun modo applicazione dei principî e delle norme di diritto interno ed internazionale succitati, posti a presidio del diritto del singolo a che fatti o vicende — anche spiacevoli o addirittura diffamanti — che lo avevano riguardato in passato, non vengano sottoposti nuovamente, a distanza di tempo, all'attenzione del pubblico, **in mancanza di un interesse apprezzabile ed attuale.**

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; ordinanza, 20-03-2018, n. 6919 – Argomenti

- Nel caso di specie è, per contro, evidente che l'episodio del diniego, seppure espresso in forma perentoria e poco cortese, di un'intervista da parte del cantante Venditti — personaggio certamente molto noto a quella specifica parte di pubblico che lo segue e lo ammira, ma di certo non investito di un ruolo primario nella vita pubblica nazionale — riproposto in televisione a distanza di cinque anni, **costituisce un fatto del tutto inidoneo ad aprire un dibattito di pubblico interesse e** — men che mai — risponde a quelle ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, o di interesse scientifico o didattico, che sole possono giustificare una nuova diffusione della vicenda da parte di una trasmissione televisiva.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; ordinanza, 20-03-2018, n. 6919 – Argomenti

- Nel caso concreto, invero, **i commenti dell'inviato** — posti in correlazione con l'inserimento, non autorizzato, del Venditti nell'impropria classifica suindicata — **sono, per contro, surrettiziamente diretti a far apparire il cantante, in assenza di ulteriori e comprovati elementi obiettivi di riscontro, come una persona costantemente scortese ed antipatica e, per di più, ormai sul viale del tramonto, posto che le «luci della ribalta», ormai da tempo, «non lo illuminano più».** Il pregiudizio all'identità personale dell'artista, scaturente da siffatta palese violazione del diritto all'oblio, risulta del tutto evidente.

Perplexity Danilo Compreti

Qual è il problema?

Dal punto di vista sostanziale, il problema è duplice:

- **Inviolabilità della persona nel campo della comunicazione di massa:** il servizio mostra il cantante in un contesto di rifiuto netto dell'intervista, il che può ledere la sua immagine e la percezione del pubblico, soprattutto se riproposto anni dopo in un nuovo contesto informativo.^[1]
- **Ripetizione "non necessaria" di un servizio già trasmesso:** benché lo stesso materiale fosse già stato diffuso nel 2015, la ri-trasmissione nel 2020 può essere considerata un **nuovo intervento nella sfera personale**, soprattutto se non più giustificata da un interesse giornalistico attuale o superiore al diritto alla riservatezza.^[1]

Il problema processuale è quindi: la ripresa e la successiva ri-trasmissione di un episodio in cui il cantante ha rifiutato l'intervista costituiscono un illecito civile (lesione della personalità,

violazione della riservatezza) o, invece, rientrano nei limiti della libera informazione e del diritto di cronaca?

Perplexity Rete Disinvolta



Rete Disinvolta ha precedenti cause per diritti immagine

Sì, Rete Disinvolta risulta coinvolta in precedenti giudizi relativi alla tutela dei diritti dell'immagine e della personalità, anche se il nome "Rete Disinvolta" in sé è spesso usato come cornice esemplificativa in casi ipotetici per spiegare profili di diritto all'immagine e rapporti con emittenti televisive.^{[1] [2]}

Cosa significa "precedenti cause per diritti immagine"

Nella pratica giuridica e nelle note dottrinali:

- il riferimento a "Rete Disinvolta" è utilizzato per costruire casi-studio su **utilizzo non consensuale dell'immagine di personaggi noti**, con particolare attenzione a **ri-trasmissioni di servizi**, riprese non autorizzate e conflitto con il diritto di cronaca.^{[2] [1]}
- questi casi-studio richiamano la **giurisprudenza italiana reale** (es. reiterati contenziosi su **ri-utilizzo di materiali non autorizzati**, trasmissioni che riprendono rifiuti d'intervista o backstage) e ne riproducono la **struttura argomentativa** (bilanciamento art. 21 Cost. / artt. 2 e 10 c.c., danno non patrimoniale, responsabilità dell'emittente).^{[3] [4] [1]}

Danilo Compretti alias Achille Lauro

In sintesi, il nodo è: **un emittente può legittimamente richiamare in onda materiale archiviato che ritrae una persona, anche se questa in passato ha rifiutato l'intervista, e se quell'uso può essere giudicato lesivo della sua immagine e dignità?** dgagaeta.cultura +1

Qual è la soluzione del problema?

Dal punto di vista giuridico-dogmatico, la soluzione tipica è che il **giudice civile** del Tribunale di Milano accerti:

1. se il servizio faccia rientrare nell'alveo della **libertà di cronaca e di informazione** (artt. 21 Cost., 2043 c.c.) oppure integri un **utilizzo arbitrario dell'immagine e della sfera personale**;
2. se sussista un **danno effettivo** (morale, patrimoniale o comunque risarcibile) e il **nesso causale** tra l'uso del servizio e quel danno.

Se il giudice ritiene che il **ri-uso del materiale sia eccessivo, non più necessario alla cronaca attuale e lesivo della dignità o reputazione dell'artista**, la soluzione è la **condanna di Rete 4 al risarcimento dei danni** (in denaro e/o con misure accessorie come diritto di replica o adeguata rettifica), ai sensi dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 2057 ss. c.c. in materia di informazioni e immagine. camerapenaleligure +1

Caso

- Il sig. X, **candidato alle ultime elezioni politiche**, chiede a un gestore di motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione su scala globale di URL che lo descrivono come autore di ripetute molestie ai danni di donne consistenti in diversi atti di cyberstalking. Il gestore del motore di ricerca si rifiuta.

Come si cerca l'informazione giuridica

- Quali fonti avete utilizzato? Web, motori di ricerca? Motori di ricerca integrati con IA? IA? Quale IA? Anche dati Unisalento?
- Che tipo di ricerca avete svolto?
- Avete individuato la materia di riferimento? Quali disposizioni legislative avete interpretato? Avete trovato precedenti giurisprudenziali italiani rilevanti?

Trib. Milano 5 settembre 2018, in Danno e resp., 2019, 122

- Qualora siano divulgati in rete dati personali relativi a un soggetto che rivesta un ruolo nella vita pubblica (nella specie, sedicente docente universitario candidato alle ultime elezioni politiche), con informazioni di rilievo penale che allo stato non possono ritenersi inesatte e appaiono di sicuro interesse pubblico (in quanto contenute in inchieste giornalistiche che descrivono l'interessato come autore di ripetute molestie ai danni di donne che hanno subito diversi atti di cyberstalking), va revocato il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali che, su istanza del soggetto stesso intesa a denunciare il vulnus alla sua reputazione, aveva ordinato a un gestore di motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione su scala globale degli url indicati nel ricorso introduttivo.

Caso

- Il sig. Y, amministratore unico di una società di rappresentanza di dispositivi medicali, chiede nel gennaio **2020** alla ABC, editore del quotidiano online «Q», la cancellazione della notizia giornalistica «Truffa Asl della città di T. per fornitura di protesi, patteggia otto mesi», apparsa sul medesimo quotidiano nel gennaio **2018**. L'editore si rifiuta di cancellare la notizia.

Come si cerca l'informazione giuridica

- Quali fonti avete utilizzato? Web, motori di ricerca? Motori di ricerca integrati con IA? Banche dati Unisalento?
- Che tipo di ricerca avete svolto?
- Avete individuato la materia di riferimento? Quali disposizioni legislative avete interpretato? Avete trovato precedenti giurisprudenziali italiani rilevanti?

Cass., ord., 19 maggio 2020, n. 9147, in Foro it., 2020, I, 2671

- Va cassata la sentenza di merito che, in parziale accoglimento di un ricorso avverso la pubblicazione, su una testata giornalistica on line, della notizia (riportata col titolo: «Truffa Asl di Teramo per fornitura di protesi, patteggia otto mesi») relativa al patteggiamento con cui si era chiuso un procedimento penale per frode in pubbliche forniture a carico dell'amministratore di società attiva nella distribuzione di dispositivi medicali, constatata la persistenza in rete dell'articolo per effetto dell'intervenuta indicizzazione (che comportava illegittimo trattamento di dati personali e violazione del diritto all'oblio del ricorrente), aveva disposto la cancellazione della notizia, senza: a) **accertare se l'intervallo di tempo** (un anno e otto mesi) intercorso tra il patteggiamento e il ricorso integrasse il fattore tempo presupposto dal diritto all'oblio; b) verificare (in caso di esito positivo dell'accertamento sub a) se, rispetto alla pubblicazione della notizia giornalistica in questione e al mantenimento della sua visibilità nell'archivio della testata giornalistica e in rete a seguito di consultazione effettuata con motori di ricerca, il diritto all'oblio del ricorrente prevalesse, o non, sui perduranti diritti di cronaca giudiziaria e archiviazione documentale; c) valutare se l'applicazione della misura della deindicizzazione della notizia dai motori generalisti fosse rimedio sufficiente.

Caso

- Con note del..., «ValutaMi» Holding Ltd., «ValutaMi» Italia s.r.l. e Associazione «ValutaMi» Onlus hanno manifestato al Garante per la protezione dei dati personali l'intenzione di voler procedere alla realizzazione di una piattaforma web «ValutaMi» (con annesso archivio informatico) preordinata all'elaborazione di profili reputazionali concernenti persone fisiche e giuridiche. Il sistema, volto anzitutto a contrastare fenomeni basati sulla creazione di profili reputazionali "artefatti" o "inveritieri", permetterebbe di calcolare in maniera imparziale, affidabile e oggettivamente misurabile il "rating reputazionale" dei soggetti censiti, sì da consentire a eventuali terzi di poter verificare la loro reale credibilità.

Caso

- Il cd. sistema «ValutaMi» si concretizza in una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all'elaborazione di profili reputazionali concernenti persone fisiche e giuridiche, col fine di contrastare fenomeni basati sulla creazione di profili artefatti o inveritieri e di calcolare, invece, in maniera imparziale il cd. "rating reputazionale" dei soggetti censiti, per modo da consentire a eventuali terzi una verifica di reale credibilità.
- Il rating è formato da 5 Sub-Rating – Penale, Fiscale, Civile, Lavoro e Impegno Civile, Studi e Formazione (solo per individui) – ed è dato nella forma A-A-A-100-100.

Caso

- Il Garante per la protezione dei dati personali vieta qualunque operazione di trattamento (presente o futura)
- L' Associazione «ValutaMi» Onlus ricorre davanti al giudice ordinario per l'annullamento del provvedimento di divieto del Garante
- Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

Come si cerca l'informazione giuridica

- Quali fonti avete utilizzato? Web, motori di ricerca? Motori di ricerca integrati con IA? Banche dati Unisalento?
- Che tipo di ricerca avete svolto?
- Avete individuato la materia di riferimento? Quali disposizioni legislative avete interpretato? Avete trovato precedenti giurisprudenziali italiani rilevanti?

Corte di cassazione civile, sez. I, 25 maggio 2021 n. 14381

- In tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato; ne segue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all'elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire i punteggi di affidabilità, il requisito di consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell'algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati.

Letture

- R. Caso, [La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato. Seconda Edizione](#), Milano, [Ledizioni](#), 2025 -
CAPITOLO 5

Roberto Caso

La società della mercificazione
e della sorveglianza:
dalla persona ai dati

*Casi e problemi di diritto privato comparato
Seconda Edizione*



Ledizioni 
The Innovative LEDpublishing Company

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unisalento.it

Web:

<https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/roberto.caso?inheritRedirect=true>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633